



PROVINCIA DI BENEVENTO

Utilizzo risorse decentrate annualità economica 2017

secondo i criteri stabiliti dal CCDI 2002/2005
e successive modifiche ed integrazioni

Premesso che:

- a) in data 04.07.2017 è stata sottoscritta l'ipotesi di utilizzo delle risorse decentrate annualità economica 2017, secondo i criteri stabiliti dalla CCDI 2002/2005 e successive modifiche ed integrazioni, valido anche per il triennio 2012-2014;
- b) il collegio dei revisori in data 12.07.2017, ha espresso parere favorevole alla proposta di ipotesi di utilizzo delle risorse decentrate per l'annualità 2017;
- c) il Presidente della Provincia con deliberazione n. 193 del 17.07.2017, ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva per l'utilizzazione delle risorse decentrate per l'annualità 2017.

il giorno 24 luglio 2017 ha avuto luogo l'incontro tra:

Delegazione di parte pubblica,

Dott. Franco Nardone

Franco Nardone Presidente

Dott.ssa Libera Del Grosso

Libera Del Grosso Componente

Avv. Giuseppe Marsicano

Giuseppe Marsicano Componente

ed i rappresentanti delle seguenti **organizzazioni sindacali** :

CGIL-FP

[Signature]

CISL/FP

[Signature]

UIL/FPL

[Signature] Covatta Rodolfo

CSA

DICCAP

(Sulpm-Fenal-Snalcc)

Rappresentanza Sindacale Unitaria

Cappelletti.....

Creta.....

Cusano.....

De Bellis.....

[Signature]

De Santis.....

[Signature]

Mervogliano.....

[Signature]

Mirra.....

[Signature]

Orsillo.....

[Signature]

Sabatino.....

[Signature]

Tirelli.....

Al termine della riunione le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato CCDI - annualità 2017 - del personale non dirigente della Provincia di Benevento, secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo decentrato integrativo per il quadriennio normativo 2002-2005 e s.m.i., valido anche per il triennio 2012/2014.



Provincia di Benevento

Premesso:

- che le trattative per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2017 si svolgono in un contesto di misure finanziarie statali fortemente penalizzanti per gli enti locali ed in particolare per le Province;
- che l'ARAN, dopo una vacanza di circa 8 anni, ha avviato le trattative per la sottoscrizione del nuovo C.C.N.L., atteso che il 27 giugno ha convocato le confederazioni sindacali rappresentative ad un incontro riguardante la stagione contrattuale 2016-2018, al fine di individuare le tematiche relative ai rinnovi contrattuali.

Visto:

- Il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- Il C.C.N.L. del Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 31.07.2009 e successivi;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo valido per il quadriennio normativo 2002-2005 e il triennio 2012/2014 sottoscritto in data 28.07.2004 e successive integrazioni annuali, sottoscritte in data 26.07.2005, 12.12.2006, 26.07.2007, 13.06.2008, 02.02.2010, 06.09.2010, 09.01.2012, 25.01.2013, 07.02.2014, 12.01.2015 e 26.09.2016.

Le parti

Prendono atto

- che, in esito a quanto disposto con deliberazione presidenziale n. 176 del 28.06.2017, è stato approvato il Fondo per le risorse decentrate anno 2017, nell'importo complessivo di € 952.101,18= (Allegato A e B).
- che le Risorse Stabili, riproporzionate ex lege dalle decurtazioni permanenti imposte prima dalla L. 147/2013, comma 456 (legge finanziaria 2014) e poi dall'applicazione della normativa di cui alla L. 190/2014, comma 421, dalla L.R. Campania n. 14/2015, dalle circolari n. 1/2015 e del 27.03.2015 della Funzione Pubblica, nonché del parere del MEF prot. n. 19097 del 07.03.2016, a seguito del trasferimento/cessazione di personale, ammontano ad € 781.701,00= (Allegato A);
- che le risorse variabili, riproporzionate alle decurtazioni imposte ex lege, sono pari ad € 170.400,18= (Allegato B);
- che, in applicazione della sopracitata normativa la decurtazione apportata al fondo per l'anno 2016 ammonta complessivamente ad € 560.393,80= per le risorse stabili ed € 1.414,60= per le risorse variabili;
- che in data 07.06.2017 sulla G.U. Serie Generale n.130 è stato pubblicato il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale all'art. 23, comma 2, ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, abrogando a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 è pari complessivamente ad € 975.060,28=;
- che dal confronto del fondo anno 2017 (*risorse stabili e risorse variabili*), pari nel suo complesso ad € 952.101,18= e quello dell'anno 2016, pari ad € 975.060,28=, risulta rispettata la previsione di cui al comma 2, art. 23, del D.Lgs. 75/2017, in quanto il fondo dell'anno 2017 è inferiore a quello dell'anno 2016;
- che in applicazione di quanto stabilito dal D.Lgs. 75/2017, si è ritenuto non apportare nessuna riduzione al fondo del lavoro straordinario anno 2017, che resta confermato nell'importo complessivo pari ad € 84.236,61=;
- che le economie sulle risorse stabili relative all'anno 2016 non utilizzate ammontano ad € 32.920,57=;
- che le economie di lavoro straordinario non utilizzate nell'esercizio finanziario 2016 ammontano ad € 17.919,58=;
- che le citate economie relative all'anno 2016, pari complessivamente ad € 55.840,17= (€ 32.920,57 + € 17.919,58) sono state portate in aumento del fondo delle risorse variabili anno 2017;
- che nelle risorse variabili sono state inserite le somme a titolo di incentivo di progettazione di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e quelle dei compensi per l'Avvocatura Provinciale;
- che a seguito del mancato rispetto del patto di stabilità/pareggio di bilancio non è stato possibile destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa, ad eccezione di quelle previste da specifiche disposizioni di legge (compensi per l'avvocatura interna, compensi per la progettazione di opere pubbliche, residui anno precedente).

Tutto ciò premesso, tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:

1. Parte normativa

Le Parti convengono di rinviare la definizione di una parte normativa completa del CCDI al termine del processo relativo al rinnovo dei contratti nazionali, avviato dall'Aran in data 27.06.2017.

Si ritiene, tuttavia necessario, apportare le seguenti modifiche normative ad alcuni articoli del CCDI vigente, a seguito degli adeguamenti organizzativi apportati alla struttura dell'Ente e per aggiornamenti regolamentari:

> Art. 4 – Fattispecie, criteri, valori e procedure per l'individuazione e la corresponsione dei compensi riguardanti le finalità previste nell'art. 17 comma 2 lett. D), E), F), I). –

◆ Il primo capoverso "*Compenso per esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità* *": è così modificato:

(art. 36 comma1). L'indennità è corrisposta unicamente al personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell'area di posizioni organizzative e delle alte professionalità, per compensare l'esercizio di compiti che comportino specifiche responsabilità, purché esse abbiano carattere continuativo e non episodico e/o occasionale. L'individuazione delle situazioni caratterizzate da compiti di responsabilità è effettuata riferendosi ai contenuti della posizione lavorativa e quindi alla presenza dei requisiti di seguito esposti (tre requisiti minimi):

- a. responsabilità della direzione di una struttura organizzativa, intermedia di base (unità operativa), purché formalizzata nello schema organizzativo dell'Ente e/o di auto-organizzazione del settore/servizio;
- b. affidamento del compito di coordinamento di gruppi di lavoro di categoria pari o inferiore (minimo 2 unità di cui una appartenente almeno alla cat. C);
- c. partecipazione, quale componente, a commissione di gara e/o di concorso;
- d. responsabilità di istruttoria di procedimenti amministrativi di particolare complessità e/o rilevante responsabilità;
- e. responsabilità di rendicontazione di significative risorse economiche;
- f. responsabilità di attività implicanti l'esercizio di funzioni di elevata specializzazione;
- g. responsabilità di funzioni specialistiche ed elevato rischio professionale.

L'indennità pari ad € 1.400,00= annui, sarà riconosciuta e attribuita sulla base di specifica individuazione dei Dirigenti/Responsabili di servizio.

Al personale dipendente di categoria D affidatario di compiti e responsabilità ascrivibili ad almeno cinque dei suddetti requisiti viene attribuita, sulla base di specifica individuazione dei Dirigenti/Responsabili di servizio, una indennità annua pari ad € 1.700,00=.

Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di lavoro settimanale ed in rapporto ai mesi servizio prestati.

La determinazione/comunicazione relativa, sarà trasmessa per conoscenza alla R.S.U aziendale.

Gli incarichi affidati possono essere motivatamente revocati da parte del Dirigente/Responsabile servizio, oltre che per evidenti motivi di cessazione o mobilità del soggetto incaricato, per ragioni organizzative di varia natura (tra cui l'oggettiva decadenza della ragion d'essere dei compiti che costituiscono il nucleo di attività comportanti responsabilità), per insufficiente corrispondenza del titolare alle esigenze di impegno professionale poste dai compiti assegnati o per mancato rispetto di direttive superiori, secondo quanto potrà essere esplicitato dai dirigenti/responsabili di riferimento.

◆ Il quarto capoverso "*Indennità maneggio valori*", a seguito del preaccordo sottoscritto in data 08.11.2016, è così modificato:

Al personale che per legge o in base ad un provvedimento formale è effettivamente addetto in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, dal quale possono derivare rilevanti danni patrimoniali, compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati, nei seguenti importi:

- € 1.04 al giorno per maneggio valori fino a € 51.645,00= annui;
- € 1.55 al giorno per maneggio valori oltre € 51.645,00= annui.

Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al presente articolo. Le giornate ed i dipendenti saranno individuati dal Dirigente di riferimento con apposito atto.

Gli importi annui di cassa sono desumibili e trovano convalida nell'atto di approvazione dei rendiconti degli agenti contabili relativi all'anno, come da D.lgs. 267/2000 artt. 93 e 233. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 31 del CCNL 22.01.2004.

- ◆ Al settimo capoverso **“Indennità di reperibilità”**, si precisa che, nell’ambito delle risorse disponibili, a seguito di ricognizione presso i servizi dell’Ente, le attività ritenute indispensabili, per le quali sono istituite le aree di pronto intervento, sono le seguenti:

- Immobili provinciali;
- Viabilità;
- Fiumi.

La reperibilità sarà organizzata, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 14.09.00, come integrato dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, per il solo personale tecnico appartenente alle catt. C/D/D3, secondo le esigenze funzionali dei servizi e delegando le attività gestionali e organizzative ai dirigenti/responsabili dei servizi interessati alle attività oggetto di reperibilità.

> **Art. 5 - Incentivi D.Lgs. 50/2016 (ex L.109/94) e quota onorari Avvocato (art. 17 comma 2 lett. G).-**

⇒ Gli incentivi previsti dal D.Lgs. 50/2016 (ex legge 109/94 e s.m.i.) sono liquidati in base all'allegato regolamento (allegato “C”), approvato con deliberazione presidenziale n. 7 del 09.01.2017.

Ai sensi del citato regolamento, come riportato nella tabella 4 - *correlazione con il salario accessorio*, allegata al medesimo regolamento, nel caso in cui i compensi ivi disciplinati superino i valori di cui alla tabella sottoriportata, la misura della indennità di risultato delle posizioni organizzative e della indennità di produttività del personale destinatario degli incentivi, viene ridotta nella misura di seguito indicata:

Compenso professionale	Riduzione della retribuzione di risultato/produttività
fino a € 3.000,00	Nessuna riduzione
da € 3.001,00 a € 20.000,00	Taglio dal 10% al 20% in relazione al compenso professionale erogato
oltre € 20.000,00	Taglio dal 30% al 50% in relazione al compenso professionale erogato

⇒ La quota degli onorari da corrispondere agli Avvocati, è disciplinata dal regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 137 del 30.09.2014 e/o di successivo eventuale nuovo atto regolamentare. Destinatario del compenso è solo ed esclusivamente il personale formalmente inquadrato nello specifico profilo di avvocato ed assegnato all'Ufficio Avvocatura dell'Ente. Trattandosi di compensi “professionali”, che possono essere corrisposti esclusivamente agli avvocati in servizio, a seguito di sentenza favorevole agli stessi tale disciplina non può essere applicata ad altre categorie di personale non rientrante espressamente nell'ambito di applicazione dell'art. 27 del CCNL del 14.09.2000.

I suindicati compensi da corrispondere, sono da considerare comprensivi degli oneri a carico dell'ente, ai sensi dell'art. 1, comma 208, Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Resta confermata la correlazione fra retribuzione di risultato e gli incentivi previsti per legge, quale quota degli onorari degli avvocati, che avviene come di seguito riportato:

- ❖ Nel caso in cui la somma degli onorari degli avvocati, sia minore o uguale al 50% della retribuzione di risultato spettante, si procede alla totale corresponsione della suddetta retribuzione;
- ❖ Nel caso in cui la somma delle incentivazioni specifiche sia maggiore del 50% della retribuzione di risultato spettante, si procede alla progressiva riduzione della suddetta retribuzione di risultato sulla base di una progressione lineare che comporta l'azzeramento della stessa quando la somma degli onorari sia uguale o maggiore al 150% della retribuzione di risultato.

> **Art. 15 - Lavoro straordinario**

Relativamente al lavoro straordinario, per effetto del D.Lgs. n. 7 del 25.05.2017, l'importo del fondo riportato nel primo capoverso, per l'anno 2017, viene confermato in € 84.236,61=.

Si apportano le modifiche di seguito specificate:

⇒ Sulla base del previsto budget per il lavoro straordinario, a ciascun settore/servizio è assegnato un plafond di straordinario pari a circa 49 ore per ogni posto occupato nella dotazione organica del Settore/servizio, con un limite individuale, per ogni dipendente, non superiore alle 180 ore annuali e con esclusione dei dipendenti appartenenti alla categoria D destinatari della indennità di posizione.

⇒ **Le lettere a), b) e c) del punto 10) sono così sostituite:**

- a) Per il personale amministrativo addetto all'ufficio di Presidenza è autorizzato il lavoro straordinario nella misura complessiva di n° 320 ore, per le seguenti categorie di personale:
 - n. 1 unità di cat. A (operatore con mansione di autista/navettista) per n° 250 ore;
 - n. 1 unità di cat. B (esecutore) per n° 70 ore.
- b) Per il personale individuato per l'apertura e la chiusura della sede di Piazzale G. Carducci è autorizzato il lavoro straordinario nella misura di n° 180 complessive.

- c) Per il personale incaricato della conduzione delle autovetture di servizio per attività svolta fuori sede, n. 2 unità di cat. A, in servizio presso il Settore Tecnico, è autorizzato il lavoro straordinario nella misura di n° 125 ore individuali, per un plafond complessivo di n° 250 ore, per accompagnare dirigenti e/o funzionari dell'Ente e per eventuali sostituzioni che si dovessero rendere necessarie in caso di assenze dell'autista assegnato a supporto dell'ufficio di Presidenza.
- d) Al personale del Servizio Polizia Provinciale, è autorizzato il lavoro straordinario nella misura complessiva di n. 800 ore.

Il plafond di straordinario del personale addetto all'esercizio delle funzioni Museo/Biblioteca delegate alla Provincia ai sensi dell'art. 3, co. 2 della L.R. n. 14/2015, il cui finanziamento è carico della Regione Campania, è pari a n. 890 ore complessive.

Il plafond di straordinario del personale operante nelle funzioni del Mercato del Lavoro e delle Politiche attive del Lavoro, il cui finanziamento è carico del Ministero del Lavoro e della Regione Campania, è pari a n. 1.420 ore complessive.

> **Art. 21 – Quantificazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.**

Le risorse disponibili per l'anno 2017, così come costituite con deliberazione presidenziale n.176 del 28.06.2017, sono pari a € 952.101,18=, riportate nel prospetto allegato A) e B) – **Finanziamento** - parte integrante del presente accordo.

2. Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse

Fermo restando le voci di spesa fisse ricorrenti previste dai Contratti Nazionali finanziate dal Fondo: Indennità di comparto, Progressioni orizzontali in essere, Re-inquadramento, le parti convergono di ripartire le risorse, come meglio dettagliate nell'**allegato A) e B) - Utilizzazioni**, come di seguito indicato:

- a) Alta professionalità;
- b) Posizioni organizzative;
- c) Turnazione;
- d) Orario notturno, festivo e notturno-festivo;
- e) Reperibilità;
- f) Maneggio Valori;
- g) Rischio/disagio;
- h) Indennità di responsabilità;
- i) Produttività e miglioramento dei servizi.

3. Progressioni orizzontali

Ai sensi e per gli effetti del verbale di accordo sottoscritto in data 29.12.2016 tra parte pubblica e rappresentanze sindacali, come confermato nelle direttive di cui alla deliberazione presidenziale n. 176 del 28.06.2017, relativa agli indirizzi alla delegazione trattante, con decorrenza 1° gennaio 2017, si effettuerà una progressione economica orizzontale per il personale appartenente alle categorie A-B-C, per un totale di n. 49 dipendenti, di cui n. 5 appartenenti al Mercato del Lavoro e n. 5 in servizio presso la struttura Museo/Biblioteca.

La somma necessaria per effettuare i citati passaggi economici di categoria è pari ad € 23.668,00= per il personale assegnato alle funzioni fondamentali, ad € 1.739,95= per il personale del Mercato del Lavoro ed € 2.259,55= per i dipendenti in servizio presso la struttura Museo/Biblioteca.

Il numero del personale interessato alla progressione orizzontale, distinto per categoria e con l'indicazione della relativa spesa, è indicata nel prospetto di seguito riportato:

Funzioni Fondamentali			
Categoria	n. dipendenti	spesa	
A	4	€ 1.353,62	
B-B3	25	€ 15.264,73	
C	10	€ 7.049,06	
Totale spesa			€ 23.667,41
Funzioni non Fondamentali			
A	4	€ 1.463,50	
B-B3	6	€ 2.536,00	
Totale spesa			€ 3.999,50
Totale Generale			€ 27.666,91

Si stabilisce, inoltre, attesa la disponibilità delle risorse nel fondo della contrattazione decentrata 2017, la destinazione dell'importo di € 14.600,00= per effettuare una progressione economica orizzontale nella percentuale massima del 25% dei dipendenti appartenenti alla cat. D assegnati alle funzioni fondamentali per n. 7 unità e di € 3.970,00= per il personale assegnato alle funzioni non fondamentali per n. 2 unità.

La delegazione trattante, inoltre, assume l'impegno di stanziare ulteriori risorse per gli anni 2018 e 2019, al fine di effettuare ulteriori progressioni per il personale appartenente alla cat. D.

Le progressioni economiche sono attribuite in maniera selettiva secondo i criteri stabiliti nel CCDI vigente (art. 6) e del regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 12, comma 1 e 2), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 10.03.2014. Al fine del conseguimento della posizione economica orizzontale si dovranno sommare il punteggio della scheda di valutazione elaborata secondo la metodologia allegata al CCDI vigente e il punteggio della scheda di cui al regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance. La somma ottenuta, divisa per due, darà luogo al punteggio complessivo medio assegnato ad ogni dipendente sottoposto a valutazione.

La valutazione dei dipendenti sarà effettuata dai dirigenti/responsabili di servizio competenti per i dipendenti e dal Segretario Generale/Direttore per i responsabili di servizio.

4. Funzioni delegate

Il finanziamento del trattamento economico accessorio e del lavoro straordinario del personale addetto all'esercizio delle funzioni Museo/Biblioteca delegate alla Provincia ai sensi dell'art. 3, co. 2 della L.R. n. 14/2015, è a carico della Regione Campania.


Il finanziamento del trattamento economico accessorio e del lavoro straordinario del personale operante nelle funzioni del Mercato del Lavoro e delle Politiche attive del Lavoro, è a carico del Ministero del Lavoro e della Regione Campania.

5. Disposizioni Finali

Si fanno salve eventuali automatiche modifiche di quanto sopra normato in applicazione del nuovo C.C.N.L., nonché di immediato aggiornamento a seguito di eventuali diverse interpretazioni sulla modalità di riduzione del fondo così come costituito.

DICHIARAZIONE CONGIUNTE

Le parti danno atto che per il corrente anno 2017, saranno prese in considerazione proposte per specifici progetti mirati fatti pervenire da parte dei dirigenti/responsabili di servizio entro e non oltre il mese di settembre. In mancanza l'attribuzione dell'incentivo al personale dipendente avverrà solo attraverso la compilazione della scheda individuale, con la procedura prevista dall'art. 3 bis del CCDI vigente e che, pertanto, non si procederà alla ripartizione del fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi, tra i progetti mirati e il premio collegato alla valutazione delle prestazioni individuali.



Fondo Trattamento economico accessorio parte stabile anno 2017


Contratto	Descrizione della fonte di finanziamento	Entità in € del finanziamento
CCNL 01.04.1999	Fondo storico costituito ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. a), g), h)	€ 609.769,31
CCNL 01.04.1999	Somme derivanti da applicazione art. 14 comma 4	€ 5.802,91
CCNL 01.04.1999	0,52% monte salari anno 1997 - art 15 comma 1 lett. j)	€ 33.277,38
CCNL 01.04.1999	somme trattamento economico personale trasferito a seguito decentramento e delega funzioni - art. 15 comma 1 lett. j) Anas e centri impiego	€ 96.648,06
CCNL 05.10.01	1,1% monte salari anno 1999 - art. 4 comma 1	€ 55.827,44
CCNL 05.10.01	Somme retribuzione individuale anzianità ed assegni ad personam personale cessato dal servizio a far data dall'1.01.00 - art. 4 comma 2	€ 229.340,33
CCNL 01.04.1999	somme trattamento economico personale trasferito a seguito decentramento e delega funzioni - art. 15 comma 1 lett. j) Altre deleghe	€ 27.256,76
CCNL 22.01.2004	somme derivanti dal finanziamento a carico del Bilancio indennità di comparto (quota anno 2002)	€ 5.980,20
CCNL 22.01.2004	0,62% monte salari anno 2001 - art. 32 comma 1	€ 35.166,00
CCNL 22.01.2004	0,50% monte salari anno 2001 - art. 32 comma 2	€ 28.359,00
CCNL 22.01.2004	0,20% monte salari anno 2001 - art. 32 comma 7	€ 12.911,25
CCNL 22.01.2004	risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri relativi ai processi di riorganizzazione, con incremento quali-quantitativo dei servizi e conseguente assunzione di personale - art. 31 com. 2 (ex art.15 com.5 CCNL 01.04.99)	€ 95.825,14
CCNL 09.05.2006	0,5% monte salari anno 2003 - art 4 comma 1)	€ 30.517,60
CCNL 11.04.2008	0,6% monte salari anno 2005 - art 8 comma 2	€ 42.674,86
CCNL 01.04.1999	Somme derivanti da applicazione art. 14 comma 3	€ 15.000,00
Dichiarazioni congiunte n. 14 CCNL 22.01.2004 e n. 4 CCNL 09.05.2006	Somme derivanti dal finanziamento a carico del bilancio quale differenziale retributivo sulle progressioni orizzontali attribuite ai dipendenti a seguito degli aumenti contrattuali	€ 17.738,56
L. 147/2013, co. 456 (legge di stabilità 2014)	riduzione fondo per differenza tra il valore del fondo complessivo anno 2014 rispetto al fondo anno 2010 (ex art. 9 c. 2bis L.122/2010).	-€ 7.106,71
	riduzione fondo per differenza tra il valore medio dei presenti anno 2014 rispetto al valore medio dell'anno 2010 (ex art. 9 c. 2bis L.122/2010).	-€ 81.585,25
	riduzione fondo per soprannumerario cessato anno 2015	-€ 179.109,00
	riduzione fondo per personale soprannumerario cessato anno 2016	-€ 42.645,00
L. 190/2014, comma 421	riduzione fondo per personale trasferito Regione Campania per Funzioni non fondamentali	-€ 38.380,50
	riduzione fondo per personale soprannumerario centro per l'impiego a carico Regione Campania/Ministero del Lavoro	-€ 160.579,38
	riduzione fondo per personale Museo/Biblioteca a carico Regione Campania	-€ 50.987,96
	TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI	€ 781.701,00

Contratto	Finanziamenti già utilizzati compreso anno 2016	Entità in € della utilizzazione per le funzioni fondamentali
CCNL 01.04.1999	Progressioni orizzontali (art.17 comma 2 lett. b)	€ 310.167,14
CCNL 01.04.1999	Progressioni orizzontali A-B-C solo funzioni fondamentali (art.17 comma 2 lett. b)	€ 23.668,00
CCNL 01.04.1999	Progressioni orizzontali 25% D solo funzioni fondamentali (art.17 comma 2 lett. b)	€ 14.600,00
CCNL 01.04.1999	Posizioni organizzative (art. 17 comma 2 lett. c)	€ 170.125,00
CCNL 22.01.2004	Alte professionalità (art. 10)	€ 12.911,25
CCNL 22.01.2004	Indennità di comparto (art. 33)	€ 62.926,80
CCNL 31.03.99	Reinquadramento CCNL 31.03.1999 (art. 7 c. 3 - 4 e 7)	€ 147,70
CCNL 01.04.1999	Finanziamento altri istituti: indennità di rischio, disagio, turno, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e festivo-notturno (art. 17 comma 2 lett. d - e CCNL 01.04.1999)	
CCNL 01.04.1999	TURNAZIONE NOTT./FEST. - Polizia Pro.le Orario nott./fest./nott.-fest.	€ 13.000,00
CCNL 01.04.1999	REPERIBILITA'	€ 32.000,00
CCNL 01.04.1999	MANEGGIO VALORI	€ 700,00
CCNL 01.04.1999	RISCHIO/DISAGIO	€ 6.900,00
CCNL 01.04.1999	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' (art. 17 comma 2 lett. f CCNL 01.04.1999)	€ 27.900,00
CCNL 22.01.2004	SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE CAT. B-C (art. 36 comma 2 CCNL 22.01.04)	€ 600,00
	TOT. FINANZIAMENTI UTILIZZATI PER RISORSE STABILI ED ALTRI ISTITUTI	€ 675.645,89
	Risorse disponibili per il finanziamento della produttività e il miglioramento dei servizi (art. 37 CCNL 22.01.04)	€ 106.055,11
	TOT. FINANZIAMENTI UTILIZZATI	€ 781.701,00

[Handwritten signatures and initials]

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 - PARTE VARIABILE		
Contratto	Descrizione della fonte di finanziamento	Entità in € del finanziamento
CCNL 01.04.1999	Somme derivanti da applicazione art. 14 comma 3 CCNL 01/04/2009	€ 22.000,00
CCNL 22.01.2004	Economie non utilizzate risorse decentrate esercizio finanziario 2016 - art. 31 comma 5 CCNL 22.01.2004 (ex art. 17, comma 5 CCNL 01.04.99)	€ 37.920,57
CCNL 22.01.2004	Economie lavoro straordinario non utilizzate nell'esercizio finanziario 2016 art. 31 comma 5 CCNL 22.01.2004 (art. 14, comma 1 e 3 CCNL 01.04.99)	€ 17.919,58
CCNL 01.04.1999	Somme derivanti applicazione art. 15, comma 5, CCNL 01.04.1999	€ -
CCNL 01.04.1999	Risorse che specifiche disposizioni di Legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (L.109/94) - art. 15 c.1 lett.k) CCNL 01.04.1999	€ 60.000,00
CCNL 98/2001	risorse di cui al combinato disposto dell'art.15, c.1 lett. k) CCNL 98/01 e dell'art. 2, comma 32, della legge finanziaria 2009 che richiama l'art. 61, com. 17 D.L. 112/2008, per una quota pari allo 1,50%	€ -
CCNL 01.04.1999	diritti e onorari derivanti da sentenze art. 15 c.1 lett.k) CCNL 01.04.1999	€ 33.974,63
CCNL 98/2001 e D.L. 98/2011	risorse di cui al combinato disposto dell'art.15, c.1 lett. k) CCNL 98/01 e art. 16 commi 4-6 del DL n. 98/2011 - Piani di razionalizzazione	€ -
CCNL 01.04.1999	Risorse POR Campania 2000/2006 - spese generali per l'esercizio delle funzioni delegate art. 15 comma 5 CCNL 01.04.1999	€ -
L. 147/2013, co. 456 (legge di stabilità 2014) e L. 190/2014 (legge di stabilità 2015)	consolidamento riduzione fondo operato nel quadriennio 2011/2014 per differenza tra il valore medio dei presenti anno 2014 rispetto al valore medio dell'anno 2010, L. 122/2010, art. 9, comma 2 bis., ai sensi L. 147/2013, comma 456 (legge di stabilità 2014) e della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015)	-€ 1.414,60
TOTALE		€ 170.400,18

FINANZIAMENTO TRATTAMENTO ACCESSORIO ATTRAVERSO LA PARTE VARIABILE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE		
Istituti da finanziare anno 2017	Entità in € del finanziamento	
Fondo per il finanziamento della produttività e il miglioramento dei servizi (art. 37 CCNL 22.01.2004)	€ 76.425,55	
Valorizzazione della performance individuale, a seguito dell'attivazione dei processi di razionalizzazione (art. 17 comma 2 lett. g CCNL 01.04.1999)	€ -	
Fondo per l'incentivazione di specifiche attività e prestazioni dei tecnici interni e del RUP, correlate alla utilizzazione delle risorse di cui all'art.15, c.1 lett. k) CCNL 98/01 (art. 17 comma 2 lett. g CCNL 01.04.1999), per una quota pari allo 2%	€ 60.000,00	
Progetti Speciali per le attività connesse alla gestione POR Campania 2000/2006 (art. 17 comma 2 lett. a CCNL 01.04.1999)	€ -	
Fondo per compensare gli istituti di incentivazione dei risultati del personale del comparto, con criteri di selettività e di meritocrazia, correlate alla utilizzazione delle risorse di cui al combinato disposto dell'art.15, c.1 lett. k) CCNL 98/01 (art. 17 comma 2 lett. g CCNL 01.04.1999) e dell'art. 2, comma 32, della legge finanziaria 2009 che richiama l'art. 61, com. 17 D.L. 112/2008, per una quota pari allo 1,50%	€ -	
Fondo per il pagamento diritti e oneri derivanti da sentenze (art. 17 comma 2 lett. g CCNL 01.04.1999)	€ 33.974,63	
TOTALE		€ 170.400,18





PROVINCIA DI BENEVENTO

**Regolamento
per Incentivi
di Progettazione**

Approvato con delibera del Presidente

n. 07 del 09-01-2017

INDICE

PARTE 1

COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL D.LGS. N. 50/2016

Art. 1 - <i>Oggetto, finalità ed ambito di applicazione</i>	pag. 3
Art. 2 - <i>Destinatari</i>	» 3
Art. 3 - <i>Costituzione e gestione del fondo</i>	» 3
Art. 4 - <i>Gruppo di Lavoro</i>	» 4
Art. 5 - <i>Calcolo del Fondo per le funzioni tecniche</i>	» 4
Art. 6 - <i>Ripartizione del Fondo per le funzioni tecniche</i>	» 5
Art. 7 - <i>Calcolo del Fondo per l'innovazione</i>	» 5
Art. 8 - <i>Liquidazione</i>	» 6

PARTE 2

COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI CUI AL D.LGS. N.163/2006

Art. 9 - <i>Obiettivi e finalità</i>	pag. 7
Art. 10 - <i>Quantificazione del Fondo per la realizzazione di opere pubbliche</i>	» 7
Art. 11 - <i>Utilizzazione del fondo per la realizzazione di opere pubbliche</i>	» 8
Art. 12 - <i>Incarichi</i>	» 8
Art. 13 - <i>Ripartizione e liquidazione della incentivazione</i>	» 9
Art. 14 - <i>Risparmi</i>	» 10

PARTE 3

NORME COMUNI

Art. 15 - <i>Informazione e pubblicità</i>	pag. 10
Art. 16 - <i>Relazione periodica</i>	» 10
Art. 17 - <i>Entrata in vigore</i>	» 10
Art. 18 - <i>Compenso al personale della SUA Provincia di BN</i>	» 11
Art. 19 - <i>Disposizioni finali</i>	» 11

ALLEGATI

Tabella n. 1 – Tabella n. 2 – Tabella n. 3 – Tabella n. 4

PARTE 1
COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL D.LGS. N. 50/2016

Art. 1

Obiettivi, finalità ed ambito di applicazione

1. La parte I del presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016, relativamente alle attività poste in essere dal 19 aprile 2016.
2. Il regolamento è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne per l'attività connessa alla realizzazione di opere pubbliche, nonché per l'acquisizione di forniture e servizi.
3. La parte I del presente regolamento si applica alla programmazione ed esecuzione di opere, lavori pubblici, acquisizioni di forniture e servizi, così come indicati dalle disposizioni seguenti, affidati in via formale successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016.
4. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività che vengono qualificate come lavori, forniture o servizi ordinari.

Art. 2


Destinatari

1. Il presente regolamento si applica ai dipendenti dell'ente che svolgono le funzioni di cui al presente regolamento per le attività nello stesso indicate. Esso non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
2. I destinatari delle incentivazioni sono i dipendenti che partecipano o collaborano alla programmazione, alla verifica preventiva dei progetti ed alla esecuzione dell'opera, della fornitura o del servizio.
3. Essi sono individuati nelle seguenti figure:
 - a) personale degli uffici tecnici e amministrativi che ha partecipato alla programmazione dell'opera, della fornitura o del servizio, alla verifica preventiva della progettazione, nelle forme stabilite dalla normativa vigente, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla redazione dei bandi e dei capitolati, all'esecuzione delle procedure di gara, alla redazione dei contratti;
 - b) personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori, della direzione dell'esecuzione, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico o della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
 - c) responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori, tecnici o amministrativi che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva del progetto, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione e di collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale degli uffici espropri, per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).

Art. 3

Costituzione e gestione del Fondo

1. Il Fondo è costituito dalle somme stabilite dal presente regolamento per ogni opera, lavoro, servizio o fornitura che non sia qualificato come ordinario.



- Il Fondo è allocato all'interno del fondo per le risorse decentrate, parte variabile, nella voce "articolo 15, comma 1, lettera k), CCNL 1 aprile 1999".

Art. 4

Gruppo di Lavoro

- Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, nonché in generale dei compiti previsti dal presente regolamento in attuazione delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno o di altre pubbliche amministrazioni utilizzato dall'ente per lo svolgimento delle attività di cui in precedenza.
- I componenti il Gruppo di lavoro sono individuati dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente, sentito il responsabile del procedimento.
- Con l'atto di conferimento dell'incarico devono essere individuati:
 - il lavoro/servizio/fornitura;
 - l'importo presunto a base di gara;
 - il cronoprogramma per ogni funzione svolta;
 - il nominativo di ogni singolo dipendente con relativa categoria e profilo professionale ed i compiti assegnati;
 - i compensi massimi attribuibili a ciascun componente.

Art. 5

Calcolo del Fondo per le funzioni tecniche

- Sono ammesse all'incentivazione tutte le attività connesse ai contratti di lavori pubblici ed a quelli di forniture/servizi di importo superiore a 10.000 euro non qualificati come ordinari.
- Le risorse sono determinate sulla base dei seguenti parametri, tenendo conto dell'importo posto a base di gara, Iva esclusa:

VOLUME FINANZIARIO (parametro 1)

Importo posto a base di gara (in euro)	Peso
Fino a 1.000.000	1
Da 1.000.001 a 3.000.000	0,95
Da 3.000.001 a 5.000.000	0,90
Oltre 5.000.000	0,85

COMPLESSITÀ OPERE PUBBLICHE (parametro 2a)

Descrizione complessità	Peso
Opere o lavori che contengono tutti gli elementi indicati di seguito	1
Opere o lavori che contengono 3 elementi indicate di seguito	0,95
Opere o lavori che contengono 2 elementi indicate di seguito	0,90
Opere o lavori che contengono 1 elemento indicato di seguito	0,85
Opere o lavori che non contengono nessuno degli elementi indicate di seguito	0,80

ELEMENTI DI COMPLESSITÀ

- a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
- b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
- c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
- d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità dei calcoli tecnici e computistici occorrenti.

COMPLESSITÀ APPALTI SERVIZI (parametro 2b)

Descrizione complessità	Peso
Servizi di particolare rilevanza	1
Servizi nei settori ordinari	0,95
Servizi di bassa complessità	0,90

COMPLESSITÀ APPALTI FORNITURE (parametro 2c)

Descrizione complessità	Peso
Forniture di particolare rilevanza	1
Forniture nei settori ordinari	0,95
Forniture di bassa complessità	0,90

L'ammontare del compenso attribuibile come incentivazione al personale è calcolato con la seguente formula $1,6 * \text{parametro 1} * \text{parametro 2a}$ (ovvero 2 b; ovvero 2 c).

Art. 6

Ripartizione del Fondo per le Funzioni tecniche

1. Il Fondo per le Funzioni tecniche è ripartito sulla base delle indicazioni dettate dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.
2. In caso di svolgimento da parte di soggetti esterni di qualcuna delle attività oggetto delle incentivazioni di cui al presente regolamento, le relative risorse incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.
3. Due o più funzioni svolte dallo stesso dipendente, a partire dai lavori di € 1.000.000,00=, sono remunerate in modo cumulative con una diminuzione del 10% il cui gettito va in aumento dei compensi spettanti alle altre figure e non in economia.

Art. 7

Calcolo del Fondo per l'innovazione

1. Il 20% del 2%, cioè 0,4%, dell'importo posto a base d'asta per i lavori, le forniture ed i servizi di cui al presente regolamento è destinato a:
 - acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di

efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997;
- svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 8

Liquidazione

1. La liquidazione del fondo per le funzioni tecniche è disposta per il 50% successivamente alla sottoscrizione del contratto di appalto. Il restante 50% è erogato successivamente al collaudo.
2. Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, i compensi per le funzioni tecniche sono decurtati in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016.
3. Nel caso di ritardo dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all'art. 107 D.Lgs. 50/2016, i compensi sono ridotti in proporzione all'allungamento del tempo rispetto a quello inizialmente previsto.
4. La decurtazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 opera sui compensi fino al 50% per costi aggiuntivi e per ritardi, o fino al 25% in caso di costi aggiuntivi o di ritardi.
5. Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31, c. 12, del D.Lgs. 50/2016 da parte del Nucleo di valutazione o OIV, con eventuale applicazione di penali nella misura fissata da tale organismo.
6. In sede di liquidazione dovrà essere accertato il non superamento nel corso dell'anno del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di accertamento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.
7. La liquidazione è disposta dal Dirigente/Responsabile e dà conto dei risultati raggiunti e, per ogni dipendente, del suo positivo apporto. La liquidazione è disposta da altro Responsabile nel caso di partecipazione diretta e/o di propri congiunti o affini all'erogazione dei compensi in oggetto.

PARTE 2
**COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI
OPERE PUBBLICHE DI CUI AL D.LGS. N. 163/2006**

Art. 9
Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. n. 163/2006.
2. Esso disciplina la ripartizione del "Fondo per la realizzazione di opere pubbliche" per ogni singola opera e lavoro, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. In caso di appalti misti l'incentivo è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
4. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività e, per i responsabili di posizione organizzativa, all'incremento della indennità di risultato, anche al di là dei tetti dettati dalla normativa contrattuale.
5. Il presente regolamento si applica ai dipendenti dell'ente che svolgono le funzioni di cui al presente regolamento per le attività ivi previste. Esso non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

Art. 10
Quantificazione del Fondo per la realizzazione di opere pubbliche

1. Il "Fondo per realizzazione di opere pubbliche" è alimentato con risorse pari alla seguente percentuale dell'importo posto a base di gara, Iva esclusa:
 - a) 1,7% per le opere e/o i lavori aventi importo compreso fino ad 1.000.000 euro;
 - b) 1,6% per le opere e/o i lavori aventi importo compreso tra 1000.001 e 3.000.000 di euro;
 - c) 1,5% per le opere e/o i lavori aventi importo compreso tra 3.000.001 e 5.000.000 di euro;
 - d) 1,4% per le opere e/o i lavori aventi importo superiore a 5.000.001 di euro.
2. Dall'importo a base di gara dell'opera e del lavoro deve essere scorporato il costo relativo a tutte le prestazioni professionali (es. calcolo cementi armati, ecc.), affidate a tecnici esterni.
3. Nel caso in cui sia attestata da parte del dirigente o dal responsabile uno dei fattori di complessità di cui al successivo comma 4, le risorse di cui al precedente comma 1 sono aumentate dello 0,1%; nel caso in cui i fattori di complessità siano due le risorse di cui al precedente comma 1 sono aumentate dello 0,2%; nel caso in cui i fattori di complessità siano tre le risorse di cui al precedente comma 1 sono aumentate dello 0,25% e nel caso in cui i fattori di complessità siano quattro le risorse di cui al precedente comma 1 sono aumentate dello 0,3%.
4. I fattori di complessità di cui al precedente comma 3 sono i seguenti:
 - a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
 - b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
 - c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto



- studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
- d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità dei calcoli tecnici e computistici occorrenti.
5. Il “Fondo per la progettazione e l’innovazione” è inserito nel fondo per le risorse decentrate, parte variabile, all’interno della voce compensi previsti da specifiche norme di legge, articolo 15, comma 1, lettera k), del CCNL 1 aprile 1999.
6. L’importo dell’incentivo non è soggetto a diminuzione qualora in sede di gara di appalto si verificano dei ribassi.
7. Le somme occorrenti per la corresponsione dell’incentivo sono previste nell’ambito delle somme a disposizione all’interno del quadro economico del relativo progetto.
8. Nel caso in cui si determinino incrementi dei tempi e/o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell’articolo 16 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., depurato del ribasso d’asta offerto e senza calcolare i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. n. 163/2006, i compensi sono ridotti fino al 50% per ritardi e costi aggiuntivi o fino al 25% in caso di ritardi o di costi aggiuntivi. Tali decurtazioni sono applicate in misura proporzionale rispetto ai costi ed ai tempi previsti nel progetto.

Art. 11

Utilizzazione del fondo per la realizzazione di opere pubbliche

1. L’80% del “fondo per la realizzazione di opere pubbliche” di cui al precedente articolo 10 è ripartito con le regole definite dal presente regolamento tra il personale di cui al D.Lgs. n. 163/2006.
2. Il restante 20% è destinato alle seguenti finalità:
- a) acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
- b) implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- c) attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 legge 196/1997;
- d) svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 12

Incarichi

1. Gli affidamenti degli incarichi di cui all’articolo 93, comma 7 ter, del D.Lgs. n. 163/2006 sono effettuati con provvedimento del dirigente ovvero dal responsabile del servizio, sentito il responsabile del procedimento, garantendo una opportuna rotazione, nel rispetto della competenza ed esperienza professionale. Tali provvedimenti devono essere adottati formalmente e preventivamente rispetto allo svolgimento delle attività.
2. Lo stesso dirigente o responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l’incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito, nonché alla causa della

modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente o responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati. Tale verifica è condizione per la liquidazione dei compensi.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incarico del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile del procedimento;
 - b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti;
 - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo;
 - f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente o responsabile ovvero del responsabile del procedimento.

Art. 13

Ripartizione e liquidazione dell'incentivazione

1. L'80% del "Fondo per la progettazione e l'innovazione" è ripartito, sulla base delle indicazioni dettate dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.
2. Nel caso in cui un dipendente svolga più di una delle attività la percentuale a lui spettante, a partire dai lavori di € 1.000.000,00=, è tagliata del 10%, che va in aumento in misura proporzionale alle altre attività e non viene conteggiata tra i risparmi da trasferire in economia al bilancio dell'ente.
3. Sono escluse dall'incentivazione disciplinata dal presente regolamento le spese inerenti ai rilievi, sondaggi, studi ed indagini di natura specialistica, calcoli strutturali, di impiantistica, di natura non corrente, che sono a carico dell'Ente.
4. Sono inclusi nel limite del 2% gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.
5. Le percentuali di cui al presente articolo sono corrisposte, sulla base della valutazione effettuata dal dirigente o dal responsabile.
6. La liquidazione è disposta per il 50% successivamente alla sottoscrizione del contratto di appalto ed il restante 50% è erogato successivamente al collaudo.



7. In sede di liquidazione dovrà essere accertato il non superamento nel corso dell'anno del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di accertamento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.
8. La liquidazione è disposta dal Dirigente/Responsabile e dà conto dei risultati raggiunti e, per ogni dipendente, del suo positivo apporto. La liquidazione è disposta da altro Responsabile nel caso di partecipazione diretta e/o di propri congiunti o affini alla erogazione dei compensi in oggetto.

Art. 14
Risparmi

1. I risparmi sono assegnati al bilancio dell'ente. Sono soggetti a tale vincolo in particolare i risparmi derivanti dal mancato svolgimento da parte di dipendenti di alcune attività, quelli derivanti da ritardi e/o costi aggiuntivi. Non si applica tale decurtazione nel caso in cui alcune attività siano svolte dallo stesso soggetto.

PARTE 3
NORME COMUNI

Art. 15
Informazione e pubblicità

1. L'Amministrazione provvede ad informare le organizzazioni sindacali sugli incarichi conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori ed all'importo dell'incentivo.
2. L'Amministrazione provvede all'inserimento nel proprio sito, sezione "Amministrazione Trasparente", di tutte le informazioni previste dalla normative in vigore, nonché di quelle ulteriori che sono giudicate necessarie.

Art. 16
Relazione periodica

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno i Dirigenti/Responsabili di servizio che hanno proceduto alla aggiudicazione di lavori, servizi e/o forniture redigono ed inviano al Presidente ed al S.G./D.G., una relazione contenente:
 - a) Indicazione dei lavori, delle forniture e dei servizi affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
 - b) Importo degli incentivi connessi allo svolgimento di funzioni tecniche liquidato nell'anno precedente con la indicazione della ripartizione e dei destinatari;
 - c) Eventuali vizi e ritardi riscontrati nell'anno precedente, con la indicazione di quelli che sono ascrivibili a responsabilità del personale.

Art. 17
Entrata in vigore

1. La parte 1 del presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016. Di conseguenza si applica ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19 aprile 2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19 aprile 2016.
2. La parte 2 del presente Regolamento si applica alle attività svolte tra il 21 agosto 2014 ed il 19 aprile 2016.

Art. 18

Compensi al personale della SUA Provincia di BN

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 al personale impegnato nell'espletamento di procedere nell'acquisizione di lavoro, di servizi e forniture per conto di altri enti, viene riconosciuta una quota parte non superiore a un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 del citato art. 113.
2. Tale quota viene finanziata con parte dei fondi versati dagli enti aderenti alla SUA provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 9 della convenzione sottoscritta.

Art. 19

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 50/2016 ed alle disposizioni vigenti in materia:





PROVINCIA DI BENEVENTO

OGGETTO: Ripartizione dei compensi incentivanti le funzioni tecniche ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 ed i tecnici ex art. 93, D.Lgs. n. 163/2006.

**TABELLA 1 - RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI LE FUNZIONI TECNICHE
EX ART. 113, D.LGS. N. 50/2016⁽¹⁾**

OPERE E LAVORI	
Funzione svolta	% spettante
Programmazione della spesa per investimenti	2
Verifica preventive dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando	3
Responsabile Unico del Procedimento	34
Direzione dei lavori	30
Collaudo statico	7
Collaudo tecnico amministrativo o Certificato di regolare esecuzione	6
Collaboratori tecnici e attività di supporto amministrativo	18
FORNITURE E SERVIZI	
Funzione svolta	% spettante
Programmazione della spesa per investimenti	3
Verifica preventive dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando	7
Responsabile Unico del Procedimento	35
Direzione della esecuzione ovvero controllo di esecuzione dei contratti	30
Verifica di conformità finale	5
Collaboratori tecnici e attività di supporto amministrativo	20

⁽¹⁾ Corte dei Conti Veneto 7 settembre 2016, n. 353: "L'adozione del regolamento continua ad essere una condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo".

**TABELLA 2 - RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI I TECNICI
EX ARTICOLO 93, D.LGS. N. 163/2006 ⁽²⁾**

A	Responsabile del procedimento	14%
B	Progettista (percentuale da ripartirsi in quote proporzionali all'importo delle opere progettate tra i progettisti che firmano la progettazione)	32%
C	Direttore dei lavori, Direttore di esecuzione del contratto, Contabilità e misure (dipendente che firma in qualità di direttore dei lavori – tecnico che esegue i rilievi metrici, tiene i libretti delle misure ed il registro di contabilità, firmandoli con assunzione di responsabilità congiuntamente al direttore dei lavori)	33%
D	Coordinatore per la sicurezza/Duvri (professionista dipendente con abilitazione di legge che firma i piani di sicurezza)	
E	Collaudo Tecnico-Amministrativo Certificato di regolare esecuzione (percentuale da ripartirsi in quote proporzionali all'importo delle opere collaudate tra i dipendenti aventi i requisiti di cui alla successiva tabella 3 e che firmano l'atto di collaudo)	7%
F	Collaboratori tecnici e attività di supporto amministrativo	14%

⁽²⁾ Per completezza si riporta:

- a) **Estratto Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo Lombardia, Deliberazione 13 novembre 2014, n. 300**
"a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, i comuni, come tutte le altre pubbliche amministrazioni, dovranno fare riferimento, per la disciplina degli incentivi al personale interno, incaricato di attività tecniche nell'ambito del procedimento di aggiudicazione ed esecuzione di un'opera pubblica, alla nuova disciplina legislativa, con conseguente necessaria adozione di un nuovo regolamento che stabilisca la percentuale massima destinata a tali compensi (comma 7 bis) e un accordo integrativo decentrato, da recepire nel predetto regolamento, che stabilisca i criteri di ripartizione (comma 7 ter). Entrambi dovranno adeguarsi alle novità normative, fra le quali spicca l'esclusione, fra i soggetti beneficiari dell'incentivo, del personale con qualifica dirigenziale (comma 7 ter, ultimo periodo)".
- b) **Il comma 7-ter, art. 93, D.Lgs. n. 163/2006:**
"7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale".

**TABELLA 3 - RIPARTIZIONE DEI COMPENSI IN RELAZIONE ALL'INCARICO AFFIDATO
EX D.LGS. N. 163/2006**

A	Responsabile unico del procedimento (comprende il ruolo di responsabile dei lavori e di coordinatore del gruppo)	14%
B	Progettista	32%
	di cui per l'analisi dei bisogni/studio di fattibilità	2%
	di cui per progettazione preliminare	3%
	di cui per progettazione definitiva, comprensiva di attività specialistiche (geologica, geotecnica, calcoli espropri, ecc.)	10%
	di cui per progettazione esecutiva, comprensiva di attività specialistiche (geologica, geotecnica, calcoli espropri, ecc.)	13%
	di cui per il responsabile della sicurezza in fase di progettazione	4%
C	Direttore dei lavori, Direttore di esecuzione del contratto, Contabilità e misure	33%
	di cui per il Direttore Lavori	20%
	di cui per il Direttore operativo	3%
	di cui per il Ispettore di cantiere	2%
D	di cui per il Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione	8%
E	Collaudo Tecnico - Amministrativo Certificato di regolare esecuzione	7%
	di cui per il collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e/o finale e regolare esecuzione	3%
	di cui per il collaudo statico	4%
F	Collaboratori tecnici e attività di supporto amministrativo	14%
	di cui per il supporto al R.P.	3%
	di cui per Resp. attività amm.ve e collaboratori	6%
	di cui per collaboratori amministrativi – contrattuali – protocollo – finanziari- tecnici	5%

TABELLA 4 - CORRELAZIONE CON IL SALARIO ACCESSORIO

1. Nel caso in cui i compensi di cui al presente regolamento superino i valori di cui alla tabella allegata al presente regolamento, viene ridotta, sulla base delle regole dettate dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa, la misura della indennità di risultato delle posizioni organizzative destinatarie degli stessi e della indennità di produttività del personale destinatario degli stessi nella misura indicata nella seguente tabella:

Compenso professionale	Riduzione della retribuzione di risultato/produttività
Fino a 3.000,00	Nessuna riduzione
Da 3.001,00 a 20.000,00	Taglio dal 10% al 20% in relazione al compenso professionale erogato
Oltre 20.000,00 euro	Taglio dal 30% al 50% in relazione al compenso professionale erogato

2. La correlazione con il salario accessorio di cui al precedente comma 1, entra in vigore dalla data di approvazione del regolamento.

